



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 42
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 20 giugno 2013

INDICE

Commissioni permanenti

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 20 giugno 2013

Plenaria**7^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa, preliminarmente, che, in allegato al resoconto dell'odierna seduta, sono pubblicati gli ordini del giorno e gli emendamenti relativi ai due disegni di legge in titolo.

Prospetta, quindi, l'opportunità di avviare l'esame e la conseguente discussione generale sul Doc. LXXXVII, n.1, che è stato assegnato in sede referente alla Commissione nel corso della trattazione degli Atti Senato 587 e 588.

Prende, pertanto, la parola la senatrice CARDINALI (PD), relatrice, la quale illustra la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n.1), relativa all'anno 2012, rilevando

che la stessa è stata presentata alle Camere il 12 giugno scorso. Il ritardo nella presentazione, sebbene giustificato dall'avvicendamento della nuova Legislatura e del nuovo Governo, vanifica parzialmente l'utilità di questo documento, soprattutto a fronte dei contenuti della Relazione programmatica per il 2013, di cui peraltro è già stato avviato l'esame parlamentare. Resta, in ogni caso, intatta la validità della Relazione consuntiva quale strumento di ricognizione dei molteplici elementi che hanno caratterizzato la partecipazione dell'Italia all'Unione, che permette un'approfondita valutazione *ex post* dell'operato del Governo. Un esercizio, questo, che nella cultura amministrativa italiana risulta generalmente carente e che, invece, consentirebbe una maggiore continuità e una maggiore efficacia nell'azione amministrativa.

La Relazione è stata elaborata in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ed è articolata in quattro parti. La prima parte tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea: nel primo capitolo è delineato il quadro generale; nel secondo le questioni di politica estera e di sicurezza comune e le relazioni esterne; nel terzo capitolo la cooperazione nei settori della giustizia e affari interni.

Nella seconda parte della Relazione si illustra la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e competitività, agricoltura e pesca, trasporti, occupazione e politiche sociali, istruzione e politiche giovanili, cultura, turismo, salute, tutela dei consumatori, ricerca, ambiente, energia, fiscalità.

La partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione è analizzata nei tre capitoli della terza parte, ove si dà conto dei profili generali di tale partecipazione nella fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi e in quella di attuazione della normativa. Nella terza parte sono inoltre trattati i temi della formazione e comunicazione in materia europea.

La quarta parte descrive le politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia e la loro utilizzazione, nonché i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta.

Gli allegati in Appendice riportano una serie di informazioni di dettaglio secondo quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012.

L'agenda europea del 2012 ha continuato ad essere dominata dai temi economici e finanziari, con l'obiettivo di mantenere la stabilità dell'area euro e rendere pienamente operative le misure di *governance* economica concordate a tal fine. Gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. Purtroppo la gravità della crisi che continua ad affliggere gran parte del mondo sviluppato e in particolar modo il nostro Paese, non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione.

In tale contesto, la Relazione rimarca come, «su deciso e sostanziale impulso del Governo italiano», l'impegno politico del Consiglio europeo

del 28-29 giugno 2012 in materia di crescita economica si è tradotto nel Patto per la crescita e l'occupazione (*Compact for growth and jobs*), che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio.

Per quanto riguarda il dibattito sul rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM), da parte italiana si è espresso il pieno sostegno a favore di un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione, assicurando anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. L'azione del Governo si è diretta ad assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica.

Come è noto, le prospettive di riforma dell'UEM si articolano sui quattro assi portanti indicati nel documento redatto dai Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE, e che sono: definizione di un quadro integrato nel settore finanziario (la cosiddetta Unione bancaria); nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio; integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo democratico del processo decisionale.

Per quanto riguarda il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, la posizione italiana al tavolo negoziale è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità. Tali criteri implicano il riconoscimento del fatto che vi sono «beni pubblici europei» che possono essere protetti unicamente, o in maniera più efficiente, al livello dell'Unione europea.

Nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione, l'azione italiana ha continuato a caratterizzarsi per un convinto sostegno all'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale, che consente a quest'ultima di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. La Relazione ricorda, a tal proposito, l'adozione della Risoluzione ONU sullo status rafforzato dell'Unione europea in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un risultato per il quale il Governo si è battuto in prima linea conducendo un'intensa ed estesa azione diplomatica.

In tema di allargamento, il Governo si è adoperato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare della Serbia, del Kosovo e del Montenegro. Al riguardo si esprime soddisfazione per il buon esito dei negoziati concernenti l'adesione della Croazia, che a partire dal prossimo mese di luglio 2013 entrerà a tutti gli effetti a far parte dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la Politica europea di vicinato (PEV), e in particolare la sponda Sud del Mediterraneo, l'Italia ha rimarcato la necessità di fornire risposte adeguate alle istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta «primavera araba», in termini di sostegno politico ed economico alla non facile evoluzione democratica in corso nella regione. La Relazione ricorda, al riguardo, come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i partner mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, e come l'Italia abbia continuato anche a monitorare con attenzione gli sviluppi in Egitto e in Libia.

Nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2012 l'Italia si è confermata come terzo contribuente al bilancio UE e come quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES). L'azione del nostro Paese è stata ispirata alla promozione di iniziative di sviluppo concentrate specificatamente sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con particolare focus sulla sfida storica rappresentata dalla «primavera araba», sull'Africa Sub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, e sul nesso tra migrazione e sviluppo.

L'Italia ha, inoltre, sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi in materia commerciale (in particolare con partner strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.

Sempre in materia commerciale, considerate le specifiche caratteristiche del sistema produttivo ed industriale italiano, ed allo scopo di tutelare le sue tante eccellenze, il Governo si è impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento «*Made in*»). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha chiesto alla Commissione di valutare possibili soluzioni alternative, e di fornire un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli scambi internazionali e di contribuire efficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee.

Nel settore della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), tramite le proprie Forze armate, nel corso del 2012 l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria.

Per quanto riguarda il settore degli affari interni, l'Italia si è impegnata a dare rilievo alle problematiche connesse all'immigrazione illegale e in particolar modo all'onere sostenuto dagli Stati membri di frontiera esterna. Tale strategia ha tuttavia incontrato forti resistenze degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto marittime, dell'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche relative al mercato interno, nel 2012 la Commissione ha avviato un processo di revisione delle diverse discipline

esistenti per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le regole del Trattato (aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti agli investimenti; aiuti alle PMI; aiuti alla tutela ambientale, ecc.). A tale riguardo, secondo la Relazione, il Governo ha perseguito, nell'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, l'obiettivo di continuare a garantire un elevato livello di protezione della concorrenza, senza d'altra parte ostacolare la ripresa economica e la riconversione del tessuto industriale.

In tema di proprietà intellettuale, per quanto concerne la creazione del brevetto europeo, Italia e Spagna avevano presentato ricorso alla Corte di Giustizia, sulle modalità di utilizzo della cooperazione rafforzata. Tuttavia, la Corte, il 16 aprile 2013 si è espressa nel senso del rigetto del ricorso italo-spagnolo. Pertanto, occorre ora valutare se aderire al sistema del brevetto europeo, essendo ormai venuta meno la possibilità di perseguire e raggiungere gli obiettivi che avevano spinto l'Italia ad opporvisi.

Nell'ambito delle politiche sociali, la Relazione segnala, in particolare, l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro «Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione», lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020. Un fenomeno, questo, che riguarda in misura crescente anche il nostro Paese e che risulta produrre effetti particolarmente pesanti nella fascia d'età minorile.

Nel settore dell'istruzione, la priorità è stata data al rafforzamento del ruolo dell'educazione come strumento della «Strategia Europa 2020», nonché all'esigenza di una modernizzazione dell'istruzione superiore. La Commissione europea ha lanciato, al riguardo, cinque direttive politiche sulle quali le autorità nazionali e gli istituti di istruzione superiore hanno avviato un confronto.

L'Agenda europea della cultura ha costituito nel 2012 uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale. Al riguardo, si segnalano i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura, e promozione delle partnership creative.

Nel settore del turismo, interessante appare la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità.

In materia di sanità, tra le attività svolte nel 2012, la Relazione segnala in particolare i lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Al riguardo, si ritiene importante continuare a porre l'attenzione sui risvolti connessi con la libera circolazione delle persone e con la libera prestazione di servizi sanitari nei Paesi europei.

In materia di tutela dei consumatori, si segnala l'approvazione, da parte del Consiglio Competitività, l'11 ottobre 2012, di una risoluzione sull'Agenda europea del consumatore, futura strategia pluriennale europea nel settore della politica dei consumatori, oltre alla prosecuzione del nego-

ziato sulla proposta di direttiva sull'ADR (risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie *on-line*. A tale riguardo appare opportuno che siano elaborate procedure snelle, che consentano ai consumatori un agevole ricorso agli strumenti di tutela.

Nel corso del 2012, il Governo ha dato un contributo significativo a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo promosse in ambito europeo, con particolare attenzione agli accordi negoziali relativi al pacchetto legislativo Horizon 2020, che peraltro prevede attualmente uno stanziamento di circa 70 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, si segnala soprattutto come l'Italia sia in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici.

In ambito fiscale, con riferimento alla proposta di direttiva che istituisce un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie, constatata la mancanza di una posizione unitaria del Consiglio UE, undici Stati membri, tra cui l'Italia, hanno deciso di attivare la cooperazione rafforzata per proseguire i lavori.

Infine, nel settore della politica di coesione, l'azione di revisione della programmazione, avviata dal Governo a fine 2011 con l'adozione del Piano di Azione Coesione, è proseguita ed è stata rafforzata nel corso del 2012, consentendo un recupero di consistenti finanziamenti europei, riprogrammati e indirizzati su specifiche priorità quali istruzione, formazione, occupazione, infrastrutture ferroviarie, agenda digitale inclusione sociale, crescita e competitività, e in generale contenimento degli effetti del ciclo economico negativo sulle imprese, sul lavoro e sulle persone. In questo contesto è doveroso rimarcare il dato negativo dell'Italia, che la vede in fondo alla graduatoria dei Paesi europei in quanto a percentuale di utilizzo dei fondi europei. Proprio per ovviare a questa forte carenza, il Governo aveva messo in atto il citato Piano d'Azione, consentendo un certo grado di recupero che tuttavia resta ad oggi ancora del tutto insoddisfacente.

La Relazione presenta anche numerosi allegati, previsti dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Si segnalano, in particolare, l'elenco dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2012, con una sintesi delle conclusioni che sono state adottate, che dà un sommario sui temi che sono stati oggetto dell'attenzione dell'Unione europea durante l'anno. Lo stesso dicasi dell'elenco dei Consigli dell'Unione europea che si sono svolti, per materia, nel 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati. È presente anche l'allegato contenente i due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee.

La senatrice FEDELI (*PD*), nel rilevare che la competenza in tema di trattative commerciali costituisce materia tipicamente europea, segnala la necessità di ribadire il principio base che informa le regole del commercio internazionale, ovvero quello di reciprocità, che, peraltro, è stabilito anche a tutela del consumatore.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) espone alcune considerazioni critiche, in modo particolare sulle formulazioni contenute nella Relazione programmatica 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n.1).

In primo luogo, egli esprime la propria preoccupazione per la circostanza che tale documento pare ignorare del tutto la necessità di implementare fortemente, nelle sedi appropriate dell'Unione europea, le azioni miranti ad accrescere l'occupazione e la crescita. Al riguardo, per quanto concerne l'Italia, i dati recentemente forniti dall'ISTAT fotografano un quadro drammatico, in quanto, in alcune aree del Paese, il livello di disoccupazione giovanile ha raggiunto la misura del 48,8 per cento.

Né, continua l'oratore, il medesimo documento sembra prospettare possibili ipotesi di interventi quali, ad esempio, il salario minimo garantito o il reddito di cittadinanza.

In ultima analisi, prevale, nell'impostazione complessiva del Governo, una sorta di avallo del progetto «neo centralistico» che le politiche e gli apparati burocratici dell'Unione si ripromettono di imporre agli Stati membri.

Secondo il senatore COCIANCICH (*PD*), la Relazione consuntiva è il racconto della pervasività sempre maggiore della legislazione europea nella vita quotidiana dei cittadini del continente.

Purtroppo, occorre riconoscere che si sta diffondendo, in larghe fasce della popolazione, un sentimento antagonistico e di disincanto rispetto alla costruzione europea.

In proposito, sarebbe altamente auspicabile che il Governo, anche in vista della prossima Presidenza di turno italiana, che si terrà nel secondo semestre del 2014, indichi delle idonee linee programmatiche affinché si ritorni a percepire l'Europa come una casa comune, ossia un'opportunità di crescita per tutti, e non come un ostacolo o una specie di controllore severo che inibisce il fermento imprenditoriale e sociale.

Al riguardo, si atteggia come emblematica, per l'Italia, la vicenda del brevetto europeo, che vede un Paese, fondatore e terzo contributore netto dell'Unione, escluso da un processo di cooperazione dirimente per la propria economia, nonché suscettibile di arrecare una notevole perdita di prestigio in sede negoziale.

Pure secondo il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), l'Esecutivo deve tornare al centro della scena dell'Unione, in cui l'Italia è sempre stata protagonista, proponendo delle iniziative concrete che siano anche in grado di appassionare di nuovo la popolazione al processo di unificazione europea.

Sotto tale profilo, chiede che vengano impostati dei progetti di integrazione e collaborazione nell'area del Mediterraneo, sulla scia del «Programma di Barcellona» del 1995, tali da rendere l'Italia competitiva in questa area strategica.

La senatrice Rita GHEDINI (PD) prende atto di come, anche leggendo la Relazione consuntiva, sia desumibile una situazione economica complessiva dell'Italia alquanto grave, se non a rischio di tenuta sociale e a fronte di forti aspettative nel rapporto con l'Unione europea.

Tale spirale involutiva è suscettibile, poi, di aggravarsi ulteriormente se, ad esempio, si prende in considerazione la circostanza per cui risuliamo incapaci di utilizzare i fondi strutturali assegnati al Paese, pari a circa il 34 per cento del totale.

Sotto tale ultimo profilo, l'oratrice chiede al Ministro quali concrete criticità ravveda nelle relazioni sistemiche tra l'Italia e l'Unione, ovvero se sia presente un difetto di programmazione nazionale e locale, o siano carenti le risorse nazionali di cofinanziamento o, più in generale, esista un vero e proprio *deficit* culturale di approccio ai metodi europei di impiego dei fondi.

Anche la senatrice FISSORE (PD) chiede lumi al Rappresentante del governo in merito alle risorse non spese provenienti da Bruxelles.

Nel sottolineare la gravità del fatto per cui non pochi enti locali si dimostrano, purtroppo, inadeguati nell'«intercettare» le opportunità fornite da tali finanziamenti, domanda se, anche per quanto concerne l'altrettanto grave problematica connessa alle procedure di infrazione, tali inefficienze debbano essere fatte risalire ad un problema organizzativo o, invece, di *know how* dei privati e delle varie amministrazioni pubbliche.

Replicando all'insieme dei senatori intervenuti, il MINISTRO osserva che la acclarata incapacità del «Sistema Paese» di utilizzare efficientemente i fondi strutturali – al momento, purtroppo, ci attestiamo ancora ad un impiego del solo 40 per cento delle risorse che ci vengono attribuite – deve essere ricondotta, essenzialmente, a quella che può essere denominata una mancanza di «interiorizzazione» dell'Europa in ogni ambito ed in ogni settore, amministrativo, economico e sociale.

Detto diversamente, l'atteggiamento che tuttora prevale è quello di considerare il fattore europeo come un dato «terzo» o estraneo, con cui si deve venire necessariamente a fare i conti, oppure come una faccenda che interessa sempre altri soggetti o entità istituzionali, dimenticando, invece, che l'Unione costituisce una opportunità che occorre saper sfruttare.

Anche per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo del 3 per cento del rapporto *deficit/pil*, deve essere chiaro che si potrà procedere, eventualmente, con un certo grado di flessibilità modulando, entro detto margine, la spesa destinata ad investimenti produttivi con i cofinanziamenti per i fondi strutturali.

Conclude ribadendo l'importanza delle molteplici opzioni offerte alle Camere dalla legge n. 234 del 2012 nel basilare compito di supporto e controllo dell'Esecutivo, chiamato ad agire nella sede negoziale europea.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 587

G/587/1/14

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

premesso che:

– la Commissione europea ha presentato nel mese di maggio del 2013 la nuova Proposta di Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, afferente alle varietà di interesse agricolo e forestale, e, finalizzata alla definizione di un «testo unico» europeo della disciplina in materia sementiera;

– il materiale riproduttivo vegetale è un fattore fondamentale per la biodiversità degli eco sistemi forestali e riveste un'importanza strategica per la sicurezza alimentare, quale elemento decisivo nelle politiche di sviluppo e controllo delle produzioni di alimenti e mangimi;

– è ormai accertato che la drastica riduzione della diversità delle specie coltivate in atto costituisce un rischio crescente per la sicurezza alimentare mondiale, in quanto incide negativamente sulla capacità dei sistemi alimentari di adattarsi al mutamento climatico e alle fitopatologie;

– costituisce ulteriore elemento di preoccupazione la crescente diffusione della brevettazione e di forme di privativa sul materiale vegetale, culminata con la recente registrazione all'Ufficio brevetti dell'Unione europea di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionale (broccoli e pomodori), procedure che configurano forme di controllo esclusivo sulle risorse alimentari a vantaggio di interessi economici fortemente strutturati, con un impatto complessivamente negativo sulle attività diffuse di ricerca e miglioramento genetico;

– l'attività di miglioramento genetico vegetale da parte dei piccoli costitutori e lo scambio diretto fra gli utilizzatori è indispensabile per mantenere la varietà del materiale riproduttivo vegetale, a fronte di una legislazione di settore già vigente che impone forme di registrazione particolarmente onerose e complesse, nonché divieti o vincoli eccessivi allo scambio, anche per le varietà cosiddette «da conservazione»;

– il nuovo Regolamento proposto dalla Commissione europea, pur presentando alcune aperture per quanto attiene agli operatori non professionali e al mercato definito «di nicchia», non contiene disposizioni in grado di invertire la tendenza rispetto alla diffusione delle forme di bre-

vettazione e mantiene adempimenti burocratici e conseguenti costi per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali non sostenibili dai piccoli operatori;

– il nostro Paese ha ratificato, con Legge 6 aprile 2004, n. 101, il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione», ratificato anche dall'Unione europea, finalizzato a riconoscere il contributo degli agricoltori alla conservazione delle varietà vegetali, a definire un sistema globale che consenta ai selezionatori e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico e ad assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale siano condivisi con i Paesi di origine del materiale stesso;

impegna il Governo:

– a sostenere, nell'ambito della procedura di esame della proposta di Regolamento dell'Unione europea sul mercato del materiale riproduttivo vegetale, la coerenza delle nuove disposizioni con il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione», per quanto attiene in particolare al diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione;

– a contrastare, con specifiche disposizioni da inserire nella proposta di Regolamento in esame, la diffusione di forme di brevettazione delle varietà vegetali eterogenee e del materiale genetico ottenuto dalle attività convenzionali di miglioramento, prevedendo forme semplificate di registrazione per gli agricoltori e le piccole imprese finalizzate a facilitare la diffusione delle attività di ricerca e a conservare la biodiversità.

G/587/2/14

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 587 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»

considerato che:

l'articolo 13 TFUE, richiamato anche dal considerando 2 della direttiva 2010/63/UE, dispone che: «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello

spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale;

il considerando 7 della summenzionata direttiva afferma che: «l'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri vi è l'esigenza di mantenere norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell'Unione. Nell'interesse degli animali e purché ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali nella misura in cui esse siano compatibili con il TFUE», con ciò riconoscendo esplicitamente le diverse sensibilità dell'opinione pubblica dei paesi membri dell'Unione nei confronti della materia oggetto di disciplina;

il considerando 10 della summenzionata direttiva identifica, quale obiettivo finale della direttiva stessa, «la completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile»;

l'articolo 288 TFUE, al suo comma 3, dispone che: «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»;

qualsiasi direttiva UE non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta, sebbene la libertà non sia assoluta in quanto ogni membro deve garantire l'effetto voluto dall'Unione europea;

l'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE, comma 1, «Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento» dispone che: «gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura»;

lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come affermato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, ovvero la «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

l'articolo 2, comma 3, della legge suddetta e l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, affermano il divieto di utilizzare animali randagi per la sperimentazione;

è severamente vietato commerciare cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, prevedendo a tale scopo una sanzione amministrativa, come affermato dall'articolo 5 comma 4 della legge

14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo»;

come affermato dagli articoli 15 e 19 della direttiva 86/609 CEE, gli animali randagi delle specie domestiche non devono essere usati negli esperimenti;

impegna il Governo:

a rendere tassativamente obbligatoria, ogniqualvolta sia possibile, la sostituzione della sperimentazione animale con un metodo ed una strategia scientificamente soddisfacente senza uso di animali vivi, secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

a confermare il divieto – già vigente da oltre vent'anni nel nostro Paese – di utilizzare animali randagi per la sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

ad intraprendere tutte le azioni possibili presso le sedi europee, allo scopo di ottenere la modifica dell'attuale articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, comma 1, nella parte in cui impedisce agli Stati membri di adottare, successivamente al 09 novembre 2010, disposizioni intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della summenzionata direttiva.

G/587/3/14

GINETTI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge A.S. n. 587 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 ai sensi della Legge 234/2012) prevede all'articolo 3 «Principi e criteri per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali» che nell'esercizio della delega legislativa il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1 anche i criteri e principi di cui alla lettera *a*) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW di cui al Decreto legge n.7 del 2002; alla lettera *b*) previsione di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative; alla lettera *c*) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzatori anche in relazione all'autorizzazione integrata ambientale; alla

lettera *d*) per l'utilizzo dei proventi da sanzioni per il potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie e alla lettera *e*) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni;

la direttiva 2010/75/UE opera una rifusione con modifiche, di sette direttive europee preesistenti concernenti la materia della prevenzione e riduzione dell'inquinamento proveniente da attività industriali e che la direttiva 2008/1/CE è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e l'Unione europea;

considerato che obiettivo di tali disposizioni europee è l'eliminazione e la riduzione delle emissioni di attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e la riduzione della produzione di rifiuti, secondo il principio «chi inquina paga»;

considerato il campo di applicazione della normativa come indicato nei Capi da II a VI della Direttiva è quello di attività industriali ad alto potenziale inquinante per l'impiego di composti quali lo zolfo, l'azoto, l'amianto e metalli pesanti, nei settori dell'energia, produzione e trasformazione dei metalli, dei prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento degli animali;

da tale normativa restano escluse le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi processi e prodotti;

la Corte di giustizia dell'Unione europea nel contenzioso relativo all'attuazione della sopra richiamata Direttiva 2008/1/CE, con sentenza del 31 marzo 2011 giudicava responsabile l'Italia per non aver adottato entro il termine stabilito le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminassero gli impianti esistenti per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria;

considerato che la stessa Corte di giustizia ha rilevato che nel 2009 per oltre 600 impianti le autorità avevano ritenuto non necessario riesaminare le autorizzazioni;

visto il Codice dell'ambiente decreto legislativo n. 152 del 2006;

visto il Piano nazionale transitorio che derogava nel tempo la normativa per gli impianti esistenti in attuazione della Direttiva 2001/80/CE;

impegna il Governo:

a destinare i proventi delle sanzioni per le violazioni delle normative summenzionate, prioritariamente, a verificare, con ispezioni mirate, il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e non dotati di autorizzazione ai sensi della normativa vigente, ciò per assicurare la prevenzione e riduzione dell'inquinamento del territorio locale limitrofo a tali impianti industriali, a tutela della salute umana e della difesa dell'ambiente naturale;

a porre particolare attenzione a disciplinare l'obbligo di recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei siti al momento della cessazione definitiva dell'attività ed all'osservanza degli obblighi di monitoraggio e

verifica periodica di controllo, di misurazione e comunicazione alle autorità competenti delle emissioni.

G/587/4/14

SERRA, ORELLANA, BERTOROTTA, BLUNDO, CAPPELLETTI, CATALFO, DE PIETRO, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2013, premesso che:

l'articolo 4, reca Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

considerato che:

attualmente il diritto d'asilo deve essere richiesto all'atto dell'ingresso in Italia o successivamente presso le questure competenti. Nella prassi, tuttavia, accade sovente che nel caso di arrivi di massa e di contestuale accoglimento nei centri di accoglienza venga richiesto alle autorità ivi presenti. Sull'istanza si pronunciano gli organi competenti, ovvero le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dislocate su tutto il territorio nazionale. Si tratta di autorità amministrative, collegiali, ciascuna competente in un determinato ambito geografico;

tali commissioni possono riconoscere lo *status* di rifugiato, lo *status* di protezione sussidiaria, ovvero respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza.

al vertice dell'apparato amministrativo vi è la Commissione nazionale per il diritto di asilo che ha competenza in materia di revoca e cessazione dello *status* di protezione internazionale riconosciuto;

considerato inoltre che:

in Italia la gestione delle migrazioni rappresenta uno dei compiti istituzionali del Ministero dell'interno, attuato dal Dipartimento per le libertà civili e per l'Immigrazione. Tale Dipartimento svolge un ruolo rilevante rispetto alle varie sfaccettature del fenomeno *de quo*, sotto un primo profilo, infatti, esso attua le politiche di accoglienza, di asilo e di coordinamento dei flussi migratori, sotto altro profilo garantisce agli stranieri, regolarmente presenti sul territorio, il rispetto dei diritti e dei doveri connessi alla fruizione delle libertà sancite dalla nostra Costituzione;

negli ultimi due decenni circa, nel territorio italiano, sono state registrate delle variazioni in ordine al fenomeno dell'immigrazione. Si è passati da circa 500.000 immigrati nel 1987 a 4.500.000 nel 2010;

l'Italia è destinataria di circa il 5,4 per cento del totale delle domande proposte nei 44 Paesi industrializzati presi come riferimento dall'UNHCR. Nel nostro paese le domande presentate nel 2008 sono state 30.145, delle quali 25.740 da uomini e 4.400 da donne. Nel 2009, in base ai dati della Commissione nazionale asilo, il numero delle domande era di 17.603. Alla fine del mese di giugno del 2010 le domande presentate sono state 6163. Nel 2012 ci sono state 15.715 richieste d'asilo, in calo rispetto al 2011 (37.350), 8.260 persone (37,3 per cento) hanno ottenuto una forma di protezione, 1.915 (8,6 per cento) lo status di rifugiato, 4.410 (20,3 per cento) la protezione sussidiaria, 1.935 (8,9 per cento) un permesso per motivi umanitari;

quindi, dopo una fase di sostanziale diminuzione dei flussi migratori, si è registrata nel 2011 una forte ripresa degli sbarchi legata alla crisi che ha attraversato i Paesi del Nord Africa. Sono stati oltre 60.000, in gran parte profughi, gli stranieri sbarcati sulle coste italiane nel 2011;

in relazione a tale afflusso massiccio è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2011 (D.P.C.M. 12 febbraio 2011), poi prorogato al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 6 ottobre 2011);

il 31 dicembre 2012 è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale (Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2012, n. 33). L'ordinanza prevede l'adozione da parte dei prefetti di percorsi di uscita dei profughi dalle strutture di accoglienza. Una nota del Ministero dell'interno del 18 febbraio 2012, prevede che le risorse residue sono sufficienti a garantire per 60 giorni il regime ordinario di accoglienza. Dopo tale periodo si prevede la corresponsione di 500 euro a persona quale misura di uscita;

con il D.P.C.M. del 28 febbraio 2013 è stata disciplinata la cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea dei rifugiati, prevedendo che essi possano presentare, entro il 31 marzo 2013, domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, oppure possano presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale. In mancanza di una di queste due opzioni si prevede l'espulsione;

alla luce della situazione innanzi descritta, al livello internazionale, ma anche e soprattutto a livello europeo, numerose sono state le iniziative volte a dare pieno riconoscimento al diritto in commento;

con il regolamento (CE) 168/2007 è stata istituita L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con sede a Vienna. Essa è entrata in funzione il 10 marzo 2007, in sostituzione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia;

la suddetta Agenzia coopera inoltre con gli organi dell'OSCE e dell'ONU competenti nel settore umanitario, gli Stati membri le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo negli Stati membri, l'Istituto europeo per la parità di genere e la società civile;

come previsto dal regolamento istitutivo, con decisione del Consiglio 2008/203/CE del 28 febbraio 2008 è stato adottato il quadro pluriennale per l'Agenzia per il periodo 2007-2012, volto a definire precisamente i settori tematici di attività;

il consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 ha adottato il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia, *per il periodo 2010-2014 (che segue il programma dell'Aia (2004-2009))*;

il programma di Stoccolma ha previsto la creazione di un Sistema comune europeo di asilo (CEAS-*Common European Asylum System*), fondato su una procedura comune di asilo e uno *status* uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la protezione sussidiaria .. La realizzazione del Sistema comune europeo di asilo, che dovrebbe essere compiuta entro il primo semestre 2013, si basa essenzialmente sulla modifica degli strumenti legislativi attualmente vigenti, volta a uniformare gli standard di accoglienza, limitare il fenomeno ancora esistente delle domande multiple (cosiddetto «*asylum shopping*») e offrire maggiore assistenza agli Stati membri più fortemente esposti;

nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Sistema europeo comune di asilo, il 13 dicembre 2011 è stata approvata la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

la realizzazione del Sistema comune europeo di asilo, costituisce l'esito ultimo di un processo di progressivo avvicinamento delle legislazioni nazionali in materia le cui tappe sono state delineate nei programmi pluriennali per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia, succedutisi a partire dal 1999;

la prima fase di detto processo (1999-2004 Tampere e Aia) ha comportato l'adozione di un importante numero di strumenti giuridici che istituiscono norme minime comuni circa le condizioni di accoglienza per richiedenti asilo (direttiva 2003/9/CE), le procedure di asilo (direttiva 2005/85/CE) e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di persona bisognosa di protezione internazionale (direttiva 2004/83/CE), ma anche norme per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo, il cosiddetto «sistema di Dublino»;

il cosiddetto sistema di Dublino, attualmente in vigore, si basa essenzialmente sul Regolamento (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino II) volto a determinare quale Stato membro sia competente ad esaminare una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea; attraverso il regolamento è stato integrato nel quadro giuridico dell'unione il contenuto della preesistente Convenzione di Dublino relativa alla competenza degli Stati membri nel trattamento delle domande;

la seconda fase del processo, attualmente in corso e recante la definitiva realizzazione di un sistema comune europeo di asilo prevede, come già ricordato, la revisione della citata normativa vigente;

è attualmente in corso di esame la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (COM(2011)880), nella quale vengono riconfermati i settori tematici già individuati per il periodo precedente;

ai sensi del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (cosiddetto regolamento Dublino II) un unico Stato membro è competente per l'esame di una domanda d'asilo. Se un cittadino di un paese terzo chiede asilo in uno Stato membro diverso da quello che risulta competente ai sensi del regolamento, quest'ultimo prevede una procedura di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente, secondo criteri relativi al principio dell'unità del nucleo familiare, al rilascio di permessi di soggiorno o visti, all'ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro;

risulta ai sotto scrittori del presente atto d'indirizzo che la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento, volta a riformulare alcune disposizioni allo scopo di garantire un'applicazione più uniforme del regolamento, introducendo una nuova disposizione sullo scambio di informazioni utili prima del trasferimento, e, per quanto riguarda i casi di particolare pressione su alcuni Stati membri che presentano capacità limitate di accoglienza e assorbimento, prevedendo una nuova procedura (meccanismo di emergenza) per consentire la sospensione dei trasferimenti ai sensi della procedura Dublino verso lo Stato membro competente;

la proposta di cui sopra è stata particolarmente osteggiata dalla maggior parte degli Stati membri, per la previsione del meccanismo di emergenza;

pur di raggiungere un accordo, l'8 giugno 2012 il Consiglio ha formalmente presentato la proposta di introdurre, in alternativa o parallelamente al meccanismo di emergenza, un meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi. Tale meccanismo sarebbe volto a valutare il funzionamento pratico dei regimi nazionali in materia di asilo, assistere gli Stati membri in stato di necessità ed evitare crisi in materia di asilo e si concentrerebbe pertanto sull'adozione di misure intese a evitare lo sviluppo delle crisi in materia di asilo piuttosto che affrontarne le conseguenze a posteriori. L'Italia si sarebbe espressa favorevolmente sia sul meccanismo di allarme rapido che sul meccanismo di emergenza;

durante lo scorso novembre 2012, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato un testo che elimina la sospensione dei trasferimenti ma prevede il meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi;

detto testo prevede tuttavia che uno Stato membro, destinatario di una domanda di asilo ma non competente a trattarla, prosegua comunque l'esame della domanda qualora il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro responsabile della procedura ai sensi del regolamento sia considerato impossibile a causa, ad esempio, di gravi inefficienze in materia di procedure e di condizioni di accoglienza riscontrate in tale Stato.

Il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico sul testo di compromesso nella riunione del 6 dicembre scorso. La Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo ha approvato nuove regole per il diritto d'asilo nell'Unione. Le nuove regole dovrebbero meglio tutelare i diritti dei richiedenti asilo, obbligando, gli Stati membri UE a decidere sulle richieste d'asilo entro sei mesi;

al livello internazionale infine, il 2 luglio del 2012 è stato presentato a New York il Rapporto 2012 delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, pubblicato a cura delle Nazioni Unite, sulla base di dati raccolti ed elaborati da Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e da un gruppo di esperti internazionali;

il rapporto di cui innanzi, tra i dati relativi al numero dei rifugiati e degli sfollati del 2011, riporta valori preoccupanti, nonostante l'incremento dei rimpatri. Si calcola che nel 2011 vi siano stati 26,4 milioni di sfollati interni, 15,2 milioni di rifugiati e 900 mila richiedenti asilo, per un totale di 42,5 milioni di persone che, in tutto il mondo, nel 2011, vivevano in un luogo nel quale erano stati forzati ad andare a causa di conflitti armati o persecuzioni. Quattro su cinque rifugiati sono ospiti in paesi sviluppati;

la Spagna, con la legge n. 12 del 2009, che ha sostituito la precedente legge del 1984 sul diritto di asilo, ha inserito all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale nuove norme volte ad uniformare la legislazione interna alla normativa dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda il sistema europeo comune di asilo;

ritenuto che:

occorre mettere in luce la situazione che induce una persona a richiedere l'asilo. Ella è costretta a lasciare la propria terra, per fuggire da situazioni di violenza, di degrado, di costrizione, di negazione di libertà, di privazione della dignità umana, spesso deve affrontare gli infiniti pericoli di un viaggio lungo e stremante nella disperata speranza di ricevere accoglienza, sostegno, protezione e rifugio in uno Stato che riconosce e garantisce il rispetto delle libertà e dei principi posti a fondamento della democrazia;

il rifugiato politico sia l'emblema di tutte le contraddizioni del mondo globale, in quanto prigioniero di due stati, quello da cui è fuggito e quello che lo ha accolto. Si tratta di persone spesso obbligate a vivere senza volto, esseri umani che devono affrontare le insidie del mare, lottare per impedire che quel mare diventi la loro tomba, per non venire schiacciati dai camion su cui viaggiano per superare la frontiera, o per riuscire ad affrontare tutti i confini fino ad arrivare al luogo sperato carichi di sogni e speranze.

una volta ottenuto l'asilo politico trovano comunque di fronte a loro tre grandi ostacoli:

1. il primo riguarda l'impossibilità in Italia di poter proseguire l'attività politica e sociale per la quale il rifugiato ha rischiato la propria

vita e per la quale è stato costretto ad abbandonare la terra d'origine, gli affetti e i suoi beni. Chi diventa rifugiato politico non ha più la possibilità di continuare un'attività che mantenga i collegamenti creati precedentemente o che gli permetta di attivarne di nuovi nel paese ospitante. È, il caso, per esempio, di giornalisti, attivisti, avvocati, registi e studenti che non hanno lasciato il proprio paese al fine di migliorare la propria situazione economica ma con l'unico obiettivo di continuare a lottare per le proprie idee politiche, sociali e culturali. Non potendo realizzare questo, il loro sacrificio, quello dei familiari e degli, amici rimasti nel paese d'origine, perde qualsiasi di significato. Si tratta di persone che spesso hanno una formazione di alto livello: titoli di studio, specializzazioni, spirito imprenditoriale. Si tratta di persone dotate di una grande forza e personalità, in grado, grazie a questo, di contrapporsi a regimi dittatoriali e sanguinario. Queste persone con una tale forza d'animo potrebbero, ragionevolmente, dare un prezioso contributo alla società che li ospita. Nonostante questo ogni loro intenzione, ogni loro energia propositiva e vitale, ogni luce in grado di illuminare il loro viso speranzoso è spenta o resa fioca dalla farraginosità del meccanismo burocratico che guida la loro nuova vita di non cittadini e, forse, di non persone. Un meccanismo che preferisce elargire sussidi, trovare lavori poco decorosi, senza permettere la effettiva realizzazione delle proprie aspirazioni;

2. il secondo ostacolo è rappresentato dalla «Convenzione di Dublino» di cui ai considerata del presente atto con al quale si obbliga il primo paese ricevente a registrare le impronte digitali del richiedente e limitarne entro i propri confini la residenza, la circolazione e il lavoro: questo rende la condizione di asilo politico un esilio di fatto. Un regolamento criticato fortemente sia dal Consiglio Europeo per i rifugiati e gli esuli che dall'UNHCR in quanto incapace di tutelare i diritti fondamentali dei rifugiati. È paradossale che in una società globale in cui tutto sembra potersi muovere liberamente: merci, notizie, stili di vita, cultura, le persone non abbiamo le stesse libertà e diritti di movimento;

3. il terzo ostacolo è rappresentato dall'impossibilità di ritornare in patria. I rifugiati vivono, quindi, in una sorta di limbo. Un limbo che sta diventando un metro di civiltà. Secondo recenti dati Istat negli ultimi due anni, sul solco della crisi economica che ha colpito l'Italia, già 800.000 immigrati hanno deciso di lasciare l'Italia per rientrare nei loro stati d'origine. È bene ricordare, anche se può sembrare tautologico, che il rifugiato politico a differenza degli immigrati non ha la possibilità di tornare nel proprio paese di origine nemmeno quando il paese ospitante, come nel caso dell'Italia che vive una profonda crisi, versa in situazioni economiche e sociali che non ne permettono una vita dignitosa. È utile ribadire che nel limbo in cui sono costretti i rifugiati politici pende una duplice condanna sancita dalle mancanze dei governi dell'Unione europea. La condanna è duplice perché essi, in primo luogo, fuggono da conflitti o regimi dittatoriali direttamente o indirettamente sostenuti dagli stessi governi europei che, in secondo luogo, non hanno attuato politiche condivise ed efficaci

per la loro accoglienza, inserimento, valorizzazione per il rispetto della loro dignità;

questo è un fatto drammaticamente rilevante per l'Italia che, ad oggi, non ha ancora espresso una legge completa ed organica in materia. Attualmente il territorio Italia ospita circa 58.000 rifugiati politici a fronte dei 570.000 ospitati dalla Germania;

gli ostacoli suddetti potrebbero essere agevolmente superati attraverso: una legge organica per i rifugiati politici, l'abolizione della Convenzione di Dublino, l'accelerazione dei tempi burocratici per il diritto di cittadinanza. Senza questi tre provvedimenti il rifugiato politico non potrà mai trovare un posto all'interno della società, non potrà mai conoscere i propri diritti e doveri, non potrà mai essere un attore sociale attivo, non potrà contribuire ad arricchire la società che lo ha accolto e di cui fa parte. Rimarrà sempre e soltanto un cittadino ai margini della società che, senza cittadinanza, dovrà sopravvivere grazie al mero assistenzialismo. Al di là della precarietà economica, il problema più rilevante e pregnante che si va a creare è la precarietà psicologica: il rifugiato muore lentamente e la società è costretta a subire il progressivo ingrandimento di una sub società fatta di corpi e poi di persone che senza una identità vagano nelle città, mangiano nelle mense delle chiese e dormono spesso per strada. Individui cui è tolta la dignità diventando così, ragionevolmente, un pericolo per la società, oltre che per sé stessi e non un'occasione di crescita e di confronto. Solo attraverso una legge organica, e quindi istituzioni adeguate, si possono rompere questi circoli viziosi e creare i presupposti per cui l'asilo politico diventi un anello di congiunzione tra due realtà culturali e sociali di due paesi differenti. In base alla Convenzione di Ginevra colui che chiede asilo ha il ragionevole timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità di appartenenza ad un gruppo sociale, per le opinioni politiche;

ritenuto infine che:

l'ordinamento giuridico italiano, non sia sufficiente a rappresentare una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile ed autonomo il diritto di soggiorno del richiedente l'asilo in Italia, offrendo, invece, una tutela provvisoria ai richiedenti. In estrema sintesi la tutela si risolverebbe nel diritto di entrare nel territorio dello Stato e di conseguire il permesso di soggiornarvi unicamente al fine di proporre istanza di riconoscimento del proprio *status* di rifugiato con i modi e nelle forme previste dalla legislazione ordinaria vigente e per la sola durata del relativo procedimento.

a riprova di quanto ritenuto innanzi, la Corte di Cassazione, ha dapprima stabilito che la qualità di rifugiato si distingue da quella di avente diritto all'asilo evidenziandone la distinzione nella nozione e nel contenuto e successivamente, rilevato appunto il diverso significato che le due definizioni suddette assumono, ha ravvisato l'impossibilità di rintracciare in modo chiaro tale distinzione nel quadro normativo internazionale e nazionale;

l'Italia sia quindi priva di una legge organica in materia e che questo si riverbera sulla condizione già di per se fragile del rifugiato, il quale è costretto a vivere di piccoli sussidi che ne permettono la sopravvivenza ma non ne favoriscono la realizzazione personale. Il legislatore italiano pensa ad alimentare il corpo ma poco o nulla fa per nutrire l'anima che lentamente si spegne;

da quanto detto sopra, la normativa italiana è deficitaria rispetto alla realizzazione di un diritto d'asilo pieno ed organico;

la mancata attuazione dell'articolo 10 terzo comma della Costituzione, la disorganicità e le carenze delle norme italiane vigenti abbiano generato una situazione patologica;

le situazioni che nella normativa vigente legittimano il trattenimento dei richiedenti asilo nei CIE (centri di accoglienza) siano troppo ampie e ispirate ad una logica punitiva che opera come deterrente alla emersione di situazioni meritevoli di tutela e di riconoscimento degli stranieri giunti alla frontiera o irregolarmente presenti nel territorio italiano;

impegna il Governo:

ad assicurare che le attività di contrasto dell'immigrazione clandestina siano conformi alle norme internazionali consuetudinarie e pattizie, alle norme comunitarie e alle disposizioni costituzionali e ordinarie del nostro Paese;

ad assicurare procedure d'asilo eque e complete, compreso il diritto di eccepire il timore di trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU per ciascuna persona sotto il controllo delle autorità italiane, compresi coloro che vengono intercettati in mare nonché il rispetto della inviolabilità della libertà personale così come stabilito dall'articolo 13 della Costituzione italiana;

a sospendere la pratica del cosiddetto respingimento, in attuazione dei trattati internazionali già oggi vigenti ed alla luce dei recentissimi pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, i quali indicano detta pratica quale compromettente il fine di realizzare una politica di allontanamenti nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

migliorare sensibilmente le condizioni dei migranti sistemati nei centri di accoglienza, nei centri identificazione ed espulsione e nei centri accoglienza dei richiedenti asilo – oggi ridotti a veri e propri lager di Stato – permettendo il monitoraggio delle situazioni esistenti, non solo ai parlamentari della Repubblica, ma anche a tutte le organizzazioni ed enti riconosciuti, a carattere assistenziale e umanitario, che possano portare il loro contributo agli ospiti di detti centri;

valutare l'opportunità di promuovere e sostenere fattivamente proposte di modifica della normativa vigente in materia di immigrazione, prevedendo – in applicazione del dettato dei trattati e delle convenzioni sopra menzionati, cui l'Italia partecipa – un essenziale coordinamento tra le attività poste in essere nel Paese e le attività svolte sia dall'agenzia Frontex che dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di offrire concreta

protezione per le persone e i gruppi vulnerabili, con particolare riguardo all'accoglienza dei minori non accompagnati;

voler intraprendere, con urgenza, iniziative anche di carattere normativo volte a modificare talune disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94 – peraltro criticate formalmente dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione – con particolare riferimento all'abrogazione dell'articolo 1 (commi 16 e 17) nella parte in cui ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato in quanto esso punisce non il solo ingresso, ma anche la permanenza nel territorio dello Stato. Tale reato non risulta compatibile con il dettato costituzionale;

a destinare adeguati finanziamenti e mezzi: *a)* al fine di accogliere e meglio gestire l'arrivo dei migranti sulle coste meridionali del Paese, monitorando e garantendo la sicurezza stessa dell'Italia da eventuali infiltrazioni terroristiche e malavitose; *b)* al fine di ripristinare i fondi per la cooperazione allo sviluppo;

sostenere fattivamente l'essenziale azione svolta sia dall'agenzia Frontex che dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, coordinando con essi le attività da porre in essere al fine primario di tutelare i diritti dei migranti;

ad aumentare l'efficacia e l'efficienza degli uffici preposti al riconoscimento del diritto di cittadinanza;

a prevedere degli *standard* di servizi efficaci ed uniformi che regolino l'attività dei natanti anche nel mare aperto e dei servizi di prima informazione alle frontiere;

a garantire all'UNHCR e gli enti di tutela del diritto d'asilo, di potere operare, senza restrizioni, presso i valichi di frontiera o presso le zone di sbarco e nei centri di primo soccorso. In questi ultimi l'accoglienza non deve essere esercitata con modalità anche indirettamente coercitive senza il controllo dell'autorità giudiziaria;

a prevedere, all'interno delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, la presenza tra i commissari, di competenze multi disciplinari: in materie giuridiche, mediche, psicologiche, sociologiche, antropologiche prevedendo un percorso formativo iniziale propedeutico all'assunzione dell'incarico con una valutazione finale;

a conferire alle Commissioni risorse economiche aggiuntive, così da permettere alle stesse di svolgere con la diligenza del caso le attività istruttorie richieste, in modo da rispettare i termini massimi per l'esame delle domande;

a rivedere, anche territorialmente, la dislocazione delle commissioni medesime, oggi ancorata ad una logica di emergenza del sistema di accoglienza;

a definire celermente una proposta normativa chiara al fine di permettere al Parlamento, fatte salve le iniziative legislative dei singoli parlamentari, di poter esaminare ed approvare una legge organica per i richiedenti asilo e per i rifugiati politici;

ad attivarsi al fine di realizzare un sistema nazionale uniforme per la protezione degli istanti, prevedente soprattutto forme di accoglienza de-

centrate nell'ambito di strutture di accoglienza di tipo ordinario che devono offrire standard omogenei ed elevati sulla base di linee guida nazionali, e deve, inoltre, essere sufficientemente recettivo rispetto al numero di domande di protezione internazionale presentate annualmente; a garantire che ogni domanda di asilo presentata ovunque e da chiunque, anche in condizione di soggiorno irregolare, sia immediatamente verbalizzata e presa in carico dal personale di ogni Questura, con procedure celeri e flessibili superando gli ostacoli formali non previsti dalle norme internazionali e dell'Unione europea;

a prevedere uno specifico programma nazionale per l'accoglienza e la riabilitazione delle persone vittime della tortura e dei conflitti, per le persone bisognose di sostegno psicologico a causa dei traumi subiti con la fuga dal proprio paese, nonché un periodo di accoglienza e di supporto formativo, alloggiativo, assistenziale, economico e di inclusione sociale di cui possano fruire tutti i titolari di protezione internazionale o umanitaria per evitare la gravissima situazione di abbandono dei richiedenti asilo, per la quale l'Italia è oggetto di serie e motivate denunce in sede internazionale;

ad attivarsi in ogni sede dell'Unione europea al fine di realizzare il superamento dell'attuale quadro normativo (cosiddetta Convenzione di Dublino).

G/587/5/14

Rita GHEDINI, CARDINALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea (A.S. 587),

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame delega il Governo al coordinamento della legislazione nazionale in materia di IVA con l'ordinamento dell'Unione Europea contenute nel Regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio;

nel 2012 gli uffici della Commissione europea hanno richiesto al Governo italiano di esprimere le proprie valutazioni circa la fondatezza di una denuncia ricevuta in merito all'aliquota IVA del 4 per cento dettata per i servizi di assistenza e di insegnamento prestati da cooperative e loro consorzi (caso EU Pilot 3328/12/TAXU);

a seguito dell'avvio di tale percorso e prima che esso desse luogo a decisioni formali da parte degli organismi preposti dell'Unione Europea, con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) è stato abrogato il numero 41-*bis* della tabella A parte II del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sopprimendo il regime IVA agevolato per i soggetti di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi e disponendone l'applicazione del nuovo regime IVA alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

considerato che:

la disposizione riguarda essenzialmente le cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera *a*) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

le suddette cooperative sociali svolgono un ruolo essenziale nei sistemi di *welfare* delle comunità locali, e garantiscono lavoro regolare e stabile a fasce deboli dell'occupazione come le donne e i giovani laureati e diplomati;

il particolare valore delle cooperative sociali è state costantemente riconosciuto dalle stesse istituzioni comunitarie;

l'assoggettamento delle prestazioni da esse effettuate all'aliquota del 4 per cento ha lo scopo di valorizzare insieme le finalità sociali e la natura imprenditoriale delle cooperative sociali, distinguendole da altri enti non imprenditoriali, come le organizzazioni di volontariato, che svolgono le stesse attività in regime di esenzione IVA;

le politiche europee previste dall'iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale della Commissione mirano a promuovere lo sviluppo delle imprese sociali e vede tra gli obiettivi (con le undici azioni chiave) lo sviluppo di buone pratiche tra Stati membri sull'adeguamento dei regimi fiscali nazionali a favore delle imprese sociali;

la disposizione citata prevista dalla legge di stabilità 2013 determinerebbe una grave restrizione delle prestazioni rese dalle cooperative sociali, dagli Enti locali e dai servizi del SSN in favore dei soggetti svantaggiati, disabili e anziani che prioritariamente ne fruiscono;

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega prevista all'articolo 6 della legge di delegazione europea a tenere conto della specificità rappresentata dal valore sociale del settore e ad intervenire sul piano normativo per evitare le gravi ricadute sulla qualità della vita dei cittadini e sull'occupazione del settore che le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 488 a 490 della legge n. 228 del 2012 potrebbero determinare.

G/587/6/14

GAETTI, DONNO, CASALETTO, DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013» (AS 587);

premessi che:

l'articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname;

i criteri da osservare nell'esercizio della delega, oltre quelli generali di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, sono elencati dalle lettere del citato articolo 7, tra le quali si evidenziano l'individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in convenzione a copertura delle spese per i controlli;

impegna il Governo:

in sede di esercizio della delega:

a) a designare, quale autorità competente per l'Italia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli prescritti;

b) stante l'istituzione di un registro degli operatori, a rendere quanto più agevoli e rapide le modalità di iscrizione ad esso;

c) attraverso opportune disposizioni normative, a facilitare quanto più possibile le modalità di accesso alle informazioni e agli atti da parte dei soggetti interessati anche prevedendo la loro obbligatoria pubblicazione sui siti *internet* delle associazioni di categoria interessate.

G/587/7/14

COTTI, BATTISTA, BIGNAMI, MARTON, ORELLANA, MORRA, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea,

premessi che:

l'intervento normativo in titolo è volto a dare attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 – sostitutivo del regolamento (CE) n. 1334/2000;

detto regolamento ha istituito un nuovo regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;

per tramite dell'articolo 8, nonché della legislazione delegata conseguente, si giungerà alla composizione di una nuova normativa nazionale;

l'articolo 8 del disegno di legge di delegazione europea, prevede infatti una delega al Governo ad adottare decreti legislativi, individuando dei criteri cui il potere legislativo delegato dovrà attenersi, al fine di normare il sistema di controllo sui prodotti a duplice uso. Detti criteri sono indicati dalle lettere dalla *a*) alla *e*) del comma 1;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento giustifica la necessità dell'intervento normativo al fine di coordinare il sistema dei controlli all'esportazione dei prodotti a duplice uso, ovvero tutti quei beni che, pur essendo realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità d'impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche;

ancor più nel dettaglio, e come riportato nella relazione già tenutasi in Commissione difesa, l'articolo 8 «si propone di far fronte all'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative vigenti»;

considerato che:

nel testo dell'articolo detti fini non sono indicati specificamente. Inoltre desta preoccupazione il criterio di semplificazione statuito alla lettera *c*) del comma 1, laddove appunto serve a garantire, alle imprese nazionali, gli innanzi citati flussi di esportazioni per le aziende;

impegna il Governo:

a prevedere norme che semplifichino le procedure autorizzative di cui i *considerata*, mantenendo tuttavia un ferreo controllo sulle procedure medesime, al fine di evitare la proliferazione della produzione e la commercializzazione di armi di qualunque tipo, sia nel mercato nazionale che estero.

Art. 1.**1.3**

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2011/97/UE del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanta riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto;

Al comma 1, allegato B, sopprimere le seguenti direttive:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (termine di recepimento 9 luglio 2012);

2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (senza termine di recepimento)».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

«2009/138/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento, solo per alcune disposizioni, 31 ottobre 2012);

2012/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: per l'articolo 1, 4 gennaio 2015 e per tutti gli altri articoli , 4 luglio 2014)».

1.2

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

Al comma 1, allegato B, dopo le parole: «2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014)», aggiungere le seguenti: «2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e

protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».

1.4

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, MARTELLI, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Sopprimere le seguenti parole: «2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012)»;

1.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, le amministrazioni competenti adottano le misure ritenute idonee affinché dall'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B alla presente legge non derivino ulteriori oneri».

Art. 2.

2.1

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni» *con le seguenti:* «entro 18 mesi».

Art. 3.**3.1**

SCILIPOTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferme restando le competenze statali semplificate», con le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.) e dalle competenze statali semplificate».

3.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «semplificazione e».

3.3

GINETTI

Sostituire la lettera d), con la seguente:

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE.

3.0.1

URAS, ORELLANA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Ai fini dell'attuazione della «direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime» il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati e il principio di *non-refoulement*.

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela.

c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura di determinazione dell'età multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura.

d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere.

e) prevedere percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, su questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti deri-

vanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.0.2

MANCONI, Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati e il principio di *non-refoulement*;

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela.

c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura di determinazione dell'età multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura.

d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere.

e) prevedere percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, su questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale».

3.0.3

TARQUINIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio».

3.0.4

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, prevedendo disposizioni per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) prevedere disposizioni che attribuiscono all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti a rivedere in profondità l’attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi, introducendo tariffe più aderenti al costo del servizio, favorendo l’efficienza energetica e contribuendo a ridurre l’inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche».

3.0.5

URAS, ORELLANA

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/95/ue del parlamento europeo e del consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione))

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1 della Direttiva 2011/95/UE, uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego, dell’esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione di Ginevra, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

d) considerare la specifica condizione dei beneficiari di protezione internazionale nel riconoscimento del diritto all’assistenza sociale e alla salute e nell’accesso al mercato del lavoro, garantendo misure particolari di sostegno per l’effettivo godimento dei summenzionati diritti;

e) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nonché garantire a tutti i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, per un periodo di almeno 12 mesi, l’accesso ai programmi d’accoglienza e integrazione attualmente previsti dalla

normativa, nell'ambito del Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

2. All'onere derivante dall'applicazione della lettera e), del comma 1, nel limite massimo di 1 milione per ciascun anno del triennio 2013-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma *fondi di riserva e speciali* della missione *fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013 e proiezioni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.

4.1

ORELLANA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «il seguente criterio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i seguenti criteri direttivi:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE sia preso in considerazione dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con

le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.0.1

MANCONI, Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

d) considerare la specifica condizione dei beneficiari di protezione internazionale nel riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute e nell'accesso al mercato del lavoro, garantendo misure particolari di sostegno per l'effettivo godimento dei summenzionati diritti;

e) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nonché garantire a tutti i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, per un periodo di almeno 12 mesi, l'accesso ai programmi d'accoglienza e integrazione attualmente previsti dalla

normativa, nell'ambito del Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati».

4.0.2

MANCONI, Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sia preso in considerazione dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale».

Art. 5.**5.0.1**

D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, relativa alla prestazione energetica degli edifici, per chiarirne l'ambito di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano di tener adeguatamente conto nella valutazione della prestazione energetica degli edifici di tutti gli impianti tecnologici in esso presenti, che contribuiscono a definirne il rendimento energetico;

b) prevedere l'introduzione di sistemi di misurazione intelligente e di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, tenendone adeguatamente conto nella valutazione della prestazione energetica degli edifici, in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE».

5.0.2

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, relativa alla prestazione energetica degli edifici, per chiarirne l'ambito di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), il Governo è te-

nuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano di tener adeguatamente conto nella valutazione della prestazione energetica degli edifici di tutti gli impianti tecnologici in esso presenti, che contribuiscono a definirne il rendimento energetico;

b) prevedere l'introduzione di sistemi di misurazione intelligente e di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, tenendone adeguatamente conto nella valutazione della prestazione energetica degli edifici, in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE».

5.0.3

FISSORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, relativa alla prestazione energetica degli edifici, per chiarirne l'ambito di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano di tener adeguatamente conto nella valutazione della prestazione energetica degli edifici di tutti gli impianti tecnologici in esso presenti, che contribuiscono a definirne il rendimento energetico;

b) prevedere l'introduzione di sistemi di misurazione intelligente e di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, tenendone adeguatamente conto nella valutazione della prestazione energetica degli edifici, in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE».

Art. 6.**6.1**

D'ALÌ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali decreti, in particolare, dovranno prevedere:

a) l'introduzione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della predetta direttiva;

b) l'armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla predetta direttiva. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto».

6.2

SUSTA

Al comma 1, dopo le parole: «è conformata all'ordinamento dell'Unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «Tali decreti in particolare dovranno prevedere:

a) l'introduzione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della predetta direttiva;

b) l'armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla predetta direttiva. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto».

6.3

Rita GHEDINI, CARDINALI, MORGONI, CANTINI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni».

6.4

Rita GHEDINI, CARDINALI, MORGONI, CANTINI

Al comma 2. lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, garantendo loro una gradualità nel passaggio verso l'aliquota IVA ridotta».

6.5

TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere l'introduzione del regime opzionale del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della predetta direttiva;

b-ter) prevedere l'armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla predetta direttiva. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto».

Art. 7.**7.1**

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati» con le seguenti: «che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, anche per uso energetico,».

7.2

GAETTI, DONNO, CASALETTO, DE PIN

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) la lettera a), è sostituita con la seguente:

"a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;"

b) alla lettera c), dopo le parole: "regolamento (UE) n. 995/2010," sono inserite le seguenti: "sulla base dei dati del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,";

c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la loro pubblicazione sui siti internet delle associazioni di categoria interessate"».

7.3

GAETTI, DONNO, CASALETTO, DE PIN

Al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:

«a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;».

7.4

PICCOLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I soggetti di cui alla presente lettera devono dotarsi all'atto della loro istituzione di una banca dati informatica funzionale all'inserimento e all'aggiornamento dei dati relativi alle verifiche delle licenze FLEGT e ad uno scambio di informazioni con le Autorità nazionali degli Stati parte dell'Unione europea».

7.5

GAETTI, DONNO, CASALETTO, DE PIN

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «regolamento (UE) n. 995/2010,», inserire le seguenti: «sulla base dei dati del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

7.6

GAETTI, DONNO, CASALETTO, DE PIN

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la loro pubblicazione sui siti internet delle associazioni di categoria interessate».

Art. 8.**8.1**

SCILIPOTI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) previsione di misure interdittive, di natura cautelare, per evitare l'instaurarsi di azioni ed attività lesive degli interessi protetti, e qualora sia impossibile agire con misure di prevenzione la previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.».

Art. 9.**9.0.11**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

- a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;
- c) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore agli animali, salvo che l'anestesia o l'analgesia siano, nel caso concreto, incompatibili con le finalità della ricerca;
- d) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo».

9.0.1

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire oltre ai prin-

cipi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) è vietato l'utilizzo di primati, gatti, specie in via d'estinzione e selvatiche e cani a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali e internazionali;

b) tutti i progetti sperimentali sono oggetto di valutazione retrospettiva;

c) un animale che sia già stato usato in una procedura non può essere riutilizzato in altre sperimentazioni.

d) sono vietati gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora tali procedure provochino dolore all'animale;

e) è vietato l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, esperimenti bellici, xenotrapianti e ricerche su sostanze d'abuso;

f) sono vietate le procedure che comportano livelli di dolore classificate come «gravi» secondo la classificazione della gravità delle procedure indicata dall'allegato VIII della direttiva 2010/63/UE;

g) è vietato, su tutto il suolo nazionale, l'allevamento e la fornitura di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

h) ogni stabilimento allevatore e fornitore deve comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, tali dati devono essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore è oggetto di un numero minimo due ispezioni all'anno effettuate senza preavviso al fine di promuovere la trasparenza e assicurare un sistema di controllo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile;

l) l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio può essere svolta anche da guardie zoo file appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

m) tutte le procedure, anche se con esito negativo, devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni;

n) le condizioni di trasporto degli animali devono soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie in modo da evitare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale;

o) tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, nel pieno adempimento del principio delle 3R, prevedono misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale (Convenzione ETS123) e secondo i bisogni etologici e fisiologici specie-specifici;

p) il 30 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca è vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti

a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore;

q) l'autorità competente comunica tramite la Banca dei dati nazionali, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni all'uso;

r) sono istituiti corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle 3R per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

s) la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

t) i progetti che comportano l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente sono vietati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.2

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della

riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione in tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

g) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.3

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti, esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

d) vietare l'allevamento, il commercio e la vendita di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;

e) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici.

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

l) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

m) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

n) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

o) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

p) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

q) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

r) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

s) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione su-

gli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

t) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati debba tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

u) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

v) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni;

z) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

aa) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

bb) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9-ter.

(Istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e di interventi per la ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed inter-

venti finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 10 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/63/UE».

9.0.4

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti, esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

d) vietare l'allevamento, il commercio e la vendita di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;

e) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

l) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

m) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

n) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

o) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

p) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

q) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

r) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

s) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

t) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati debba tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

u) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

v) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni;

z) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

aa) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

bb) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.5

FISSORE, CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, AMATI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) vietare l'utilizzo di primati, gatti, specie in via d'estinzione e selvatiche e cani, a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali e internazionali;

b) stabilire l'obbligo di sottoporre tutti i progetti sperimentali ad una valutazione retrospettiva;

c) stabilire il divieto di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, salvo quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «lieve» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o classificata come «non risveglio»;

d) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora tali procedure provochino dolore all'animale;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, esperimenti bellici, xenotrapianti e ricerche su sostanze d'abuso;

f) vietare le procedure che comportano livelli di dolore classificate come «gravi» secondo la classificazione della gravità delle procedure indicata dall'allegato VIII della direttiva 2010/63/UE;

g) vietare, su tutto il territorio nazionale, l'allevamento e la fornitura di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

h) stabilire l'obbligo a carico di ogni stabilimento allevatore e fornitore di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti; i dati raccolti devono essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) assicurare un adeguato sistema ispettivo al fine di sottoporre ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore ad un numero minimo di due ispezioni l'anno, di cui una effettuata senza preavviso al fine di promuovere la trasparenza, nonché assicurare un sistema di controllo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile;

l) stabilire la possibilità di affidare l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori nonché la valutazione del benessere degli animali da laboratorio anche a guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

m) stabilire l'obbligo di pubblicare tutte le procedure, anche quelle con esito negativo sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni;

n) stabilire che le condizioni di trasporto degli animali debbano soddisfare le necessità fisiche e comportamentali delle specie, al fine di evitare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale;

o) stabilire che tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, nel pieno adempimento dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, prevedano misure, volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa ETS123 sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, e secondo i bisogni etologici e fisiologici specie-specifici;

p) vincolare il 30 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca allo sviluppo e, alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali, che utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore;

q) stabilire l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni all'uso;

r) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sui principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

s) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

t) stabilire che i progetti che comportano l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente sono obbligatoriamente oggetto di valutazione retrospettiva;

u) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo».

9.0.10

GRANAIOLA

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti, esemplari di specie in via d'estinzione;

b) prevedere che tutti i progetti sperimentali siano oggetto di valutazione retrospettiva;

c) prevedere che un animale che sia già stato usato in una procedura non possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni;

d) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, esperimenti bellici, xenotrapianti e ricerche su sostanze d'abuso;

f) vietare le procedure che comportano livelli di dolore classificate come "gravi" secondo la classificazione della gravità delle procedure indicata dall'allegato VIII della direttiva 2010/63UE;

g) vietare su tutto il suolo nazionale, l'allevamento, l'importazione e la fornitura di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

h) prevedere l'obbligo per ogni stabilimento, laboratorio, allevatore, fornitore e utilizzatore di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, e la pubblicazione di tali dati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) prevedere che ogni stabilimento, laboratorio, allevatore, fornitore e utilizzatore sia oggetto di un numero minimo di due ispezioni all'anno effettuate senza preavviso da enti caratterizzati da assoluta indipendenza nei confronti di industrie farmaceutiche e laboratori di analisi, al fine di promuovere la trasparenza e assicurare un sistema di controllo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile;

l) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo;

m) prevedere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti, laboratori, allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile ap-

partenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della Salute, in presenza di un medico veterinario ;

n) prevedere che tutte le procedure, anche se con esito negativo, debbano essere pubblicate sul sito internet del Ministero della Salute in modo da evitare inutili ripetizioni;

o) prevedere che le condizioni di trasporto degli animali debbano soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie in modo da evitare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale;

p) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti, laboratori, allevatori, fornitori e utilizzatori, nel pieno adempimento del principio ispiratore fondamentale della direttiva, nota come regola delle **3R**, *Reduction, Replacement, Refinement* (Riduzione, Sostituzione, Affinamento), di rispettare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale (Convenzione ETS123), secondo i bisogni etologici e fisiologici specie-specifici;

q) prevedere che il 30% dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

r) prevedere che l'autorità competente comunichi tramite la Banca dei dati nazionali, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

s) prevedere l'istituzione di corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sul principio delle **3R**, al fine di formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e dell'affinamento per chiunque operi presso gli stabilimenti, i laboratori, gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) vietare la vendita *on-line* dei medicinali fino a quando non saranno adottate dallo Stato italiano tutte le iniziative necessarie a governare la vendita *on-line*, tra cui anche l'attivazione reale e concreta del sito *web* nazionale;

b) disporre l'assoluto divieto di vendita a distanza dei medicinali soggetti a prescrizione medica».

9.0.8

TARQUINIO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio».

9.0.9

GRANAIOLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza, il Governo è tenuto a seguire anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, prevedendo il coinvolgimento dei farmacisti oltre che dei medici di base e degli operatori sanitari, prevedendo campagne di informazione che consentano il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale;

b) prevedere norme specifiche di indagine, controllo e sanzione nei confronti del commercio di farmaci falsi o contraffatti e dell'*e-commerce* farmaceutico, che costituiscono una grave minaccia per la salute pubblica;

c) prevedere norme finalizzate a sviluppare la ricerca e la sperimentazione specifica di farmaci destinati ad uso pediatrico, ai farmaci per la cura degli anziani e a quelli destinati alle donne, prevedendo il superamento dell'attuale limite relativo ai profili di età e di genere in materia di informazioni sull'uso dei farmaci, con particolare riguardo alle loro effettiva efficacia e ai rischi correlati.

d) prevedere un approccio ampio alle problematiche degli anziani per quanto riguarda la forma comunicativa e la grafia dei documenti informativi contenuti nei medicinali».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 588

G/588/1/14

FUCKSIA, ORELLANA, AIROLA, FATTORI, DONNO, LEZZI, MOLINARI, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, CAMPANELLA, CATALFO, DE PIETRO, MONTEVECCHI, PAGLINI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha previsto la possibilità di emanare decreti che definiscano le modalità di applicazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo in materia di prodotti interamente realizzati in Italia, il cosiddetto Made in Italy 100 per cento;

considerato che:

la contraffazione del marchio Made in Italy si diffonde sempre più, rendendo le nostre merci le più contraffatte al mondo e creando danni gravissimi alla nostra economia e talvolta al benessere dei cittadini;

impegna il Governo

ad attivarsi nei tempi più ristretti per definire i criteri e le modalità di applicazione delle norme sul cosiddetto «Made in Italy».

G/588/2/14

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (A.S. n. 588),

premesso che:

l'articolo 21 del provvedimento novella il decreto legislativo n.117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti deri-

vanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

l'attività di cava è rilevante sia per la sua compatibilità – o meno – con gli aspetti geologici ed idrogeologici rilevabili nelle zone di escavazione, sia per il suo impatto diretto su fattori quali atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, paesaggio ed ecosistemi. A testimonianza della rilevanza dell'attività estrattiva, occorre ricordare che sono state emanate una serie di direttive comunitarie di settore;

le cave, inoltre, hanno potenziali conseguenze in termini di alterazione del bilancio idrico nonché sulla qualità delle acque sotterranee, vulnerabili a fenomeni di inquinamento causati da interventi antropici. Vi è poi da considerare l'aspetto non marginale della tutela dei lavoratori del settore rispetto alle patologie che tali lavorazioni possono comportare. Il settore delle attività estrattive interessa dunque in ogni caso, oltre alle attività produttive, anche e più propriamente gli aspetti ambientali e paesaggistici nel cui contesto la cava viene a situarsi, tenuto conto del fatto che talvolta le cave insistono su aree che risultano ufficialmente protette;

secondo i dati riportati nel «Rapporto Cave 2011», sarebbero attive in Italia 5.736 cave, mentre sarebbero secondo i dati riportati nel «Rapporto Cave 2011», sarebbero attive in Italia 5736 cave, mentre sarebbero ben più di tredicimila quelle dismesse. Non solo la rete di monitoraggio del fenomeno è tuttora non capillare, ma in diverse Regioni – il citato Rapporto fa specifico riferimento a Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte – non risulta vigente un «piano cave» (piano regionale attività estrattive – PRAE), pur in presenza talvolta di una legge regionale che ad esso fa esplicito rinvio. Sono altresì poche le Regioni che escludono dall'attività estrattiva aree di rilevante interesse ambientale (Basilicata, Marche, Umbria e Molise);

a fronte della delicatezza delle problematiche connesse alle attività di cava, risulta invece palese, sul territorio nazionale, una preoccupante situazione di non omogenea applicazione di regole e programmi efficaci, come rilevato dal «Rapporto Cave 2011» di Legambiente, in relazione alla mancata riconversione delle cave dismesse, talvolta utilizzate impropriamente – se non illegalmente – come discarica, alla rete di monitoraggio, alla assenza di leggi che escludono dall'attività estrattiva aree di rilevante interesse ambientale ed alla inadeguatezza degli introiti derivanti agli enti dalle concessioni;

proprio in relazione alla presenza di cave in aree di rilevante interesse ambientale, il Rapporto citato evidenzia che: «le Alpi Apuane rappresentano un caso emblematico, visto che il più grande comprensorio estrattivo di ornamentali del mondo (tra i soli Comuni di Massa e Carrara si trovano 30 siti di estrazione) deve convivere con il principale Parco Naturale della Regione Toscana. Le circa 200 cave poste nell'area ai limiti del Parco sottopongono il territorio a un prelievo giornaliero enorme di

materiale e determinano nell'intorno effetti impressionanti, principalmente per l'inquinamento delle falde acquifere ed il traffico di mezzi pesanti»;

il Rapporto evidenzia altresì che nel resto della Toscana la situazione rimane comunque di forte presenza di attività estrattive a causa delle 403 cave in funzione e delle oltre 1.000 abbandonate. Continua ad essere uno dei casi più clamorosi, per la devastazione paesaggistica ed ambientale che ne deriva, quello delle cave sulle colline di Campiglia Marittima e di San Vincenzo, in Provincia di Livorno, con 5 cave presenti. L'area interessata ricade all'interno di un SIC (Monte Calvi di Campiglia) e di un'area naturale protetta istituita proprio dal Comune di Campiglia Marittima per la particolare importanza naturalistica del territorio. Ad aggravare il contesto è la presenza, messa a rischio, del Parco Archeo-minerario di San Silvestro e della Rocca medievale, entrambi siti culturali di notevole importanza ormai circondati dalle cave;

l'importanza della gestione sostenibile delle risorse inerti è riconosciuta anche dal progetto europeo «Sarma» (Sustainable Aggregates Resource Management) cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti per il SouthEast Europe (SEE), di cui fanno parte anche alcune regioni italiane, che muove dalla natura non rinnovabile delle risorse naturali consumate dalle attività di cava e dall'indiscutibile impatto delle cave sul territorio,

impegna il Governo:

ad assicurare, ai fini del rispetto delle direttive comunitarie, l'adozione di criteri uniformi, sul territorio nazionale, tali da garantire la piena sostenibilità ambientale degli interventi estrattivi, mediante opportuna identificazione delle aree vincolate, sensibili o di pregio interdette a tali attività, individuando in particolare le ragioni ambientali o paesaggistiche quali motivi di esclusione;

a predisporre le misure opportune per migliorare l'efficienza delle attività estrattive attraverso un'ottimizzazione del ciclo produttivo che garantisca un ruolo centrale alla pianificazione ed al monitoraggio costante dello stato delle cave, assicuri il minor impatto ambientale, riduca i costi di trasporto dei materiali scavati e gestisca lo smaltimento dei materiali di demolizione attraverso il riciclaggio degli stessi;

a valutare le modalità per addivenire, in tempi brevi, ad una revisione ed omogeneizzazione degli oneri di concessione, tenendo conto del livello ben maggiore dei canoni vigenti in altri Paesi europei (Gran Bretagna e Danimarca segnatamente) al fine di incentivare la riconversione delle cave dismesse, di incentivare la diffusione delle buone pratiche sul territorio e – contestualmente – di disincentivare il conferimento in discarica dei materiali, nonché di finanziare sistemi di recupero, riutilizzo e gestione ottimale degli inerti e dei residui di lavorazione.

G/588/3/14

PICCOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in parola recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013,

premessi che:

numerose aziende di prodotti elettronici ed elettrici, le imprese commerciali che li distribuiscono ed i gestori dei centri di assistenza tecnica evidenziano la necessità di intervenire in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), semplificando le disposizioni vigenti per il loro raggruppamento e per il loro trasporto ai centri di raccolta,

impegna il Governo:

ad apportare modifiche, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della provvedimento in esame, al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), intervenendo, in particolare, sulle quantità e sulle modalità con cui i soggetti della distribuzione possono raccogliere i rifiuti prima di conferirli ai centri di raccolta autorizzati, nonché sulle caratteristiche dei mezzi di trasporto dei rifiuti e sulla possibilità da parte di tutte le isole ecologiche di accogliere i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti dalla distribuzione.

G/588/4/14

GINETTI, CARDINALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 588 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013»

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge in parola intitolato «attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e

Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo 2009» stabilisce che la riduzione del 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma, del decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure;

l'articolo 107, paragrafo 2, lettera B del Trattato di funzionamento dell'Unione europea riconosce giuridico rilievo alle conseguenze che scaturiscono dalle calamità naturali prevedendo in tali casi aiuti pubblici per ovviare ai danni arrecati sia dalle calamità naturali che da altri eventi eccezionali;

rilevato che l'articolo 47 della legge n. 234 del 2012 riconosce la possibilità di beneficiare di aiuti pubblici a soggetti che esercitano un'attività economica, sino al 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza subordinando gli aiuti (cfr.: par. 2, lett. B) ad una procedura in cui i danneggiati debbano dare prova che il danno patito sia conseguenza diretta dall'evento calamitoso sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante;

considerato che la limitazione ai soli danni diretti vanifica la funzione stessa dell'aiuto pubblico che, a bene vedere, non è mai restitutorio del bene perduto quanto piuttosto un mezzo per limitare le conseguenze negative dell'evento;

considerato, inoltre, che l'articolo 47, comma 4, della legge n. 234 del 2012 specifica che è possibile al di fuori di quanto disciplinato nel medesimo articolo 47 richiedere la concessione di aiuti economici con la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza tutte le iniziative che riterrà di adottare per salvaguardare la sopravvivenza delle imprese danneggiate dal sisma che ha colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo 2009 ed evitare che al danno subito da queste ultime a causa del sisma debba aggiungersi, nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, quello conseguente alla restituzione di somme utilizzate per il rilancio economico delle imprese stesse.

Art. 2.**2.1**

TAVERNA

Al comma 1, le parole: «alle aree della dirigenza», sono sostituite con le seguenti: «a qualunque tipologia di qualifica professionale in area».

Art. 4.**4.1**

PICCOLI

Sopprimere il comma 1.

4.2

PICCOLI, DALLA TOR

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale autorizzazione».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:***«Art. 6.**

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso Eu Pilot 1753/11/MARKT).

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 1, le parole: ",purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: "socio in possesso del titolo di avvocato" sono sostituite dalle seguenti: "professionista in possesso del titolo di avvocato";

b) all'articolo 36, comma 4, le parole: "socio in possesso del titolo di avvocato" sono sostituite dalle seguenti: "professionista in possesso del titolo di avvocato"».

Art. 7.**7.0.1**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)

1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti agroalimentari e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro

delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 8.

8.1

URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-

bro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di attività lavorativa si rinvia espressamente all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

8.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

Art. 11.

11.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 8-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50;".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 12.

12.1

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «codice della navigazione», aggiungere le seguenti: «nonché ai piloti, agli ormeggiatori e ai barcaioli.».

Conseguentemente, nella medesima lettera n), sostituire le parole: «che svolge» con le seguenti: «che svolgono.».

Art. 14.

14.1

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti» sono aggiunte le seguenti: «da almeno cinque anni.».

Conseguentemente allo stesso comma, dopo le parole: «titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» aggiungere le seguenti: «, purché residenti da almeno cinque anni.».

14.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché residenti».

Art. 15.**15.1**

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 9.300 a euro 55.800».

15.2

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600» con le seguenti: «da euro 9.300 a euro 55.800».

15.9

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600» con le seguenti: «da euro 9.300 a euro 55.800».

15.10

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 37.200».

15.3

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 37.200».

15.4

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600» con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 37.200».

15.5

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», sopprimere il comma 4.

15.6

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 4.

15.11

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 4.

15.7

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art 7», sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, al ritiro e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente, delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo.

6-bis. Chiunque immette in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dell'articolo 650 codice penale».

15.8

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, al ritiro e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente, delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immette in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dell'articolo 650 codice penale».

15.12

GRANAIOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 6 sostituire i periodi da: «nonché» fino alla fine del comma, con i seguenti: «al ritiro e alla confisca amministrativa da parte dell'Autorità competente delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione e in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immette in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dell'articolo 650 codice penale».

Art. 16.**16.1**

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero della Salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche, tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.»

16.2

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero della Salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del regolamento n.528.»

16.3

GRANAIOLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di ridurre al minimo il numero dei test sugli animali e incoraggiare la raccolta di informazioni con metodi alternativi, che non richiedano sperimentazioni su animali, Il Ministero della Salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.»

Art. 17.**17.1**

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero della Salute provvede a redigere piani di controllo che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, a seguito del piano di controllo, di cui al comma 3-bis, definisce un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3-quater. Qualora il Ministero della Salute accerti irregolarità, di cui al comma 3-bis, contesta la violazione all'azienda ovvero alla Società diffidandola ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3-quinques, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-quinques. Nei casi di cui al comma 3-bis, il Ministero della Salute applica le seguenti sanzioni:

- a) sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;

b) nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a 30.000 e ritiro della licenza».

Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore, delle buone pratiche di fabbricazione e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali; è altresì vietato testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in altri ambiti come ad esempio quello chimico e/ o quello farmaceutico».

17.2

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il Ministero della Salute provvede a redigere piani di controllo che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, redatto il piano di controllo di cui al comma 3-bis, definisce un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3-quater. Nei casi in cui il Ministero della Salute accerti irregolarità ai sensi del comma 3-bis, contesta la violazione all'azienda o alla società interessata, diffidandola a comunicare al medesimo Ministero, entro il termine di sette giorni, le motivazioni che giustificano la suddetta violazione. Trascorso tale termine, ovvero qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3-quinquies, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, il Ministero della Salute applica le seguenti sanzioni:

a) la sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;

b) nel caso in cui il fatto costituisca reato, le violazioni del divieto sono altresì punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 30.000 e il ritiro della licenza».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore, delle buone pratiche di fabbricazione e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali. È altresì vietato testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in ambiti diversi da quello dei prodotti cosmetici, quali quello chimico o quello farmaceutico».

17.3

GRANAIOLA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il Ministero della Salute provvede a redigere piani di controllo che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, redatto il piano di controllo di cui al punto 1, definisce un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3-quater. Ai sensi dei commi 1 e 2, nel caso in cui il Ministero della Salute accerti delle irregolarità, contesta la violazione all'azienda e/o alla società diffidandola e assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 4, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-quinquies. Nei casi di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, il Ministero della Salute applica le seguenti sanzioni:

a) sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;

b) nel caso in cui il fatto costituisca reato, applicazione di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 30.000, oltre al ritiro della licenza».

17.4

GRANAIOLA

Al comma 5 sostituire le parole: «e delle buone pratiche di fabbricazione» con le seguenti: «delle buone pratiche di fabbricazione, oltre alla verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali. Con il decreto di cui al precedente periodo si stabilisce, altresì, il divieto di testare su animali qualsiasi ingre-

diente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in altri ambiti come ad esempio quello chimico e/o quello farmaceutico»

Art. 18.

18.0.1

FUCKSIA, ORELLANA, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, CAMPANELLA, CATALFO, DE PIETRO, MONTEVECCHI, PAGLINI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Integrazioni al D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

1. Dopo l'articolo 102 del D. Lgs. 6-9-2005 n. 206, aggiungere i seguenti:

"Art. 102-bis.

*(Etichettatura dei prodotti Made in Italy
con obbligo del codice a barre)*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l'etichettatura *made in Italy* comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 1-ter.

Art. 102-ter.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte della Unione europea)

1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il

prodotto, importato da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza."».

Art. 20.

20.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

20.2

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «perimetrazione della aree geografiche» con le seguenti: «perimetrazione delle aree da predisporre esclusivamente avvalendosi di sistemi informativi territoriali».

20.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

20.4

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), numero 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, caratterizzati, orientativamente, da tempi di ritorno di 500 anni;».

20.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3).

20.6

PICCOLI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) altezza e quota idrica;"».

20.7

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

20.8

PICCOLI

Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) velocità del flusso della corrente».

Art. 21.**21.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi"».

21.2

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «provinciale o regionale» con le seguenti: «provinciale e regionale».

21.3

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI, NUGNES

Al comma 1, lettera g), capoverso «1», secondo periodo, dopo le le parole: «o regionale» inserire le seguenti: «nonché, ove esistente, sul proprio sito internet.».

21.4

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI, NUGNES

Al comma 1), lettera h), capoverso «1-bis», dopo le parole: «del pubblico interessato», inserire le seguenti: «, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.».

21.5

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole da: «Tali verifiche» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Tali verifiche devono essere effettuate dall'autorità competente o da enti pubblici o da tecnici esperti indipendenti e abilitati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con oneri a carico dell'operatore».

21.6

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «a intervalli periodici» fino a: «alla chiusura», con le seguenti: «a intervalli trimestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura».

21.7

BOTTICI, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, in fine, la seguente:

«*r-bis*) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro."».

Art. 23.**23.1**

MIRABELLI, FISSORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera *a*) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di

copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

1-quater. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65».

Art. 24.

24.2

MIRABELLI

All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:

«*a*) al comma 1:

1. sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "sei mesi";
2. sostituire le parole: "sentita la Conferenza" con le seguenti: "d'intesa con la Conferenz";
3. sopprimere le seguenti parole: "delle linee guida finalizzate all'individuazione";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 11 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del medesimo decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1";

c) al comma 3, sostituire le parole: "delle linee guida" con le seguenti: "del decreto"; conseguentemente, sostituire le parole: "dalle stesse" con le seguenti: "nello stesso"».

24.3

PICCOLI

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «, e tenuto conto delle prassi amministrative da loro adottate,».

24.4

PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».

24.5

PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità» con le seguenti: «ai fini della verifica di assoggettabilità».

24.6

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI

Sopprimere il comma 3.

24.7

PICCOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».

24.8

PICCOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono determinare» con le seguenti: «determinano».

Art. 25.**25.1**

DE PIN

Apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e 2013/2032»;*
- b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 92, il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: "Per tenere conto di cambiamenti, o di fattori imprevisti, o della sopravvenienza di nuovi dati o informazioni tecnico-scientifiche, almeno ogni quattro anni le Regioni, sentite le Autorità di bacino e gli enti locali, provvedono a riesaminare e, se necessario opportunamente rivedere o completare, le designazioni delle zone vulnerabili. In caso di inadempienza delle Regioni per un periodo superiore a tre mesi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto di Ispra, provvede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni"».

Art. 26.**26.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). All'articolo 311, comma 1, le parole: "e, se necessario, per equivalente patrimoniale" sono soppresse».

26.0.1

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Attuazione della direttiva 2008/98/CE)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: "nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse. prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, sono considerati professionali i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore per quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi e ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi"».

26.0.2

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Attuazione della direttiva 2008/98/CE)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale i processi ed operazioni in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento, diretti a rendere compatibili sotto il profilo ambientale e merceologico i residui produttivi con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione fisico-chimica del residuo. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le operazioni di: lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose"».

26.0.3

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Attuazione della direttiva 2008/98/CE)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il produttore o detentore dei residui di cui alla presente lettera che, in ragione della provenienza o dell'utilizzo, non rientrano nella fattispecie di esclusione, può dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti"».

2. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la sussistenza dei requisiti per l'esclusione medesima si presume fino a prova contraria."».

Art. 27.

27.1

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di aprile, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione e devono menzionare:

- le soluzioni alternative verificate;
- le specie che formano oggetto delle medesime;

- il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
- i controlli che saranno effettuati
- i soggetti abilitati al prelievo in deroga, che sono individuati dalle regioni in un albo per titoli ed esami. Non possono essere autorizzati cacciatori che hanno commesso violazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge.

4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui all'articolo 9 comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, il provvedimento prevede:

- il versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga;
- uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;
- l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi un fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;
- la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.

L'esercizio di detta deroga è permesso solo nella forma di caccia da appostamento fisso senza l'utilizzo di richiami vivi, stampi e altri mezzi atti ad attrarre l'avifauna.

5. La Regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La Regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 autorizzati all'esercizio della deroga.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una Regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE, prima della data della loro entrata in vigore.

7. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo, 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma

restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE."».

27.2

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis.», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le Regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di maggio precedente alla stagione venatoria di riferimento, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni».

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole:

«Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del pre-

sente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE».

27.3

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti,» con le seguenti: «e devono menzionare le soluzioni alternative considerate e le motivazioni per cui queste sono valutate non soddisfacenti,».

27.4

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, dopo le parole: «e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2» inserire il seguente periodo: «Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza sugli autorizzati all'esercizio del prelievo in deroga, stipulano apposite convenzioni con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge».

27.5

DE PETRIS, URAS

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, inoltre, con appositi protocolli, creano uno speciale nucleo di agenti di polizia giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione *ad hoc* e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 50 autorizzati all'esercizio della deroga».*

27.6

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni», con le seguenti: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e, per le deroghe di cui alle lettere a) e c), d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini e comunque in numero non superiore all'1 per cento dei cacciatori residenti in regione».

27.7

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni» con le seguenti: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati e autorizzati dalle regioni. I soggetti che intendono essere abilitati al prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/147/CE, devono essere titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni, subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione ed al superamento del relativo esame finale, la cui commissione esaminatrice è composta da due esperti indicati da ISPRA ed un funzionario regionale».

27.8

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero», con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale sono segnati il numero dei capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».

27.9

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero» con le seguenti: «ai

soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».

27.10

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista», con le seguenti: «A fine giornata i soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni, su questa base, verificano il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del provvedimento di deroga».

27.11

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnicospicifica ed organizzativa», con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le Regioni si uniformano».

27.12

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-spicifica ed organizzativa,» con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le regioni devono uniformarsi».

27.13

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, sostituire le parole: «è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA» con le seguenti: «è determinata, annualmente, a livello nazionale, per le sole specie di cui si dispone di stime attendibili delle popolazioni nidificanti in tutto l'areale da cui originano i soggetti che raggiungono l'Italia, dei dati sul successo riproduttivo delle coppie nidificanti e sulla mortalità annuale di giovani e adulti, dall'ISPRA».

27.14

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, alla lettera m), dopo le parole: «salvo che nella zona faunistica delle Alpi», sono aggiunte le seguenti: «e nel prelievo in selezione degli ungulati».

Art. 28.**28.1**

DE PIN

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 92, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: "Le misure previste nei programmi di azione devono essere adeguate e proporzionate e sono applicate in considerazione delle diverse fonti di pressione individuate sulla base dei criteri previsti nell'allegato 7/AI e allegato 7/AII alla parte terza del presente decreto".

1-ter. All'allegato 7/AII alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il primo e il secondo periodo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti: "L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo conto dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine agricola e di origine non agricola, (ad esempio, stato della depurazione dei reflui civili, scarichi derivanti da attività industriali, specie degli animali allevati, intensità e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e modalità di applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzanti

in uso, eccetera), nonché dei fattori ambientali che possono concorrere a determinare o ad attenuare lo stato di contaminazione.

Nella individuazione delle zone vulnerabili è necessario tenere conto dei seguenti elementi:

- a) il livello di inquinamento esistente;
- b) la tipologia e consistenza delle attività svolte nelle aree che risultano compromesse;
- c) le possibili fonti di pressione;
- d) eventuali elementi e fonti naturali di inquinamento, preesistenti o indipendenti da quello antropico;
- e) il rapporto di causa ed effetto tra i diversi fattori, vale a dire, l'individuazione di quanto ciascuno degli elementi (naturali o antropici) incide sull'inquinamento esistente o rischia di aggravarlo e, quindi, la tipologia ed il livello di inquinamento che ogni fonte di pressione è in grado di causare".

1-*quater*. All'allegato 7/AIV alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del punto 1 è aggiunto il seguente periodo: "I Programmi di azione dispongono misure specifiche per il contenimento dell'apporto di nitrati per lo svolgimento di attività non agricole individuate tra le fonti di pressione. In tale ipotesi, fatti salvi gli obiettivi previsti dalla presente Parte Terza, nella previsione delle misure applicate al settore agricolo si tiene proporzionalmente conto della riduzione del carico di nitrati derivante dall'attuazione delle misure applicate ai settori non agricoli";

1-*quinqüies*. All'allegato 7/AIV alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al punto 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le organizzazioni professionali agricole"».

28.0.1

RUTA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Norme per il riconoscimento ai Comuni della titolarità del compito della tutela e della valorizzazione dei prodotti tipici locali di qualità, delle tradizioni alimentari e della varietà di cibi)

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, spetta ai Comuni il compito di tutelare e valorizzare i prodotti tipici locali e le tradizioni alimentari e la varietà di cibi, nell'ambito dello

sviluppo durevole e nel quadro delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

2. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'esercizio della funzione di cui al comma 1, i Comuni esercitano il compito singolarmente o tramite forme associative, che garantiscano il minimo ottimale e in ambiti territoriali omogenei.

3. Ai sensi del presente articolo, le associazioni costituite tra comuni e enti locali per la promozione del *made in Italy* e dei loro territori di riferimento sono riconosciute dallo Stato e ottengono personalità giuridica.

4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio ministri l'Albo delle Associazioni riconosciute tra Enti Locali. La documentazione è tenuta dalle Prefetture. Per essere iscritte le associazioni devono presentare in carta libera atto redatto dal segretario comunale. L'iscrizione all'albo avviene entro 30 giorni dal deposito degli atti».

Art. 33.

33.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art 33-bis.

(Decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012)

1. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale».

33.0.2

GIBINO, FLORIS

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final
del 20 novembre 2012)*

1. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale».

Art. 34.**34.1**MARTINI, MATTESINI, CARDINALI, FISSORE, Rita GHEDINI, GINETTI, LAI,
MIRABELLI, CANTINI, FEDELI

Sopprimere l'articolo.

Art. 35.**35.1**

RUTA, MORGONI

Sopprimere l'articolo.

35.2

ORELLANA

Al comma 1, dopo le parole: «danni diretti», aggiungere le seguenti: «e indiretti», conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la tipologia dei danni», aggiungere le seguenti: «, diretti e indiretti.».

35.15

IL RELATORE

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: «, a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia prodotto o abbia rischiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza comunitaria.».

Al comma 2, sostituire le parole: «della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti» con le seguenti: «da una autodichiarazione da cui risultino».

35.3

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «diretto».

35.4

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI

Al comma 2, dopo le parole: «con le predette calamità», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

35.5

RUTA, MORGONI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;

b) e sopprimere le parole da: «corredata della perizia» fino alla fine del comma.

35.6

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro centottanta giorni», conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

35.7

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

Al comma 2, sopprimere le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),», conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole. «l'INPS e l'INAIL» con le seguenti: «, di concerto con l'INPS e l'INAIL».

35.8

RUTA, MORGONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «corredata della perizia» fino alla fine del comma.

35.9

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti citati al medesimo comma 2.».

b) al comma 5, sopprimere la lettera b).

35.10

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È considerato danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali di cui al presente articolo, anche il danno evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo dei sei mesi susseguenti all'evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno rispetto all'anno precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente all'evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente all'evento calamitoso rispetto alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all'evento, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente l'evento stesso, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo . dei sei. mesi successivi al verificarsi dell'evento calamitoso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.»

35.11

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti citati al medesimo comma 2».

35.12

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI

Sopprimere i commi 5 e 6.

35.13

BLUNDO, ORELLANA, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

35.14

GINETTI, CARDINALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8. Ai fini del presente articolo, per danni che possono essere oggetto di aiuti pubblici si intendono anche quelli che sono conseguenza:

a) di una sospensione temporanea delle attività per il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione dell'edificio sede dell'attività stessa, nonché per provvedere al reintegro degli impianti;

b) di una sospensione temporanea delle attività a causa della mancata fornitura di materie prime o semilavorati, necessari allo svolgimento delle attività».

Art. 36.**36.0.1**

D'ALÌ

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, a seguito della sentenza della Corte di giustizia EU che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti linee guida emanate dalla Commissione UE)

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a nonna dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, dopo il 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali"».

36.0.2

SUSTA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a seguito della sentenza della Corte di giustizia EU che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti linee guida emanate dalla Commissione UE)

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei contratti stipulati, per lo prima volta, dopo il 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali"».

36.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e che abroga la direttiva 84/253/CEE)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza in materia di vigilanza cooperativa, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

36.0.4

D'ANNA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 67, comma 4, TFUE, all'articolo 47, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007, nonché alle direttive nn. 2011/7/UE e 2000/35/CE)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato».
